



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 29.11.2006
COM(2006) 731 definitivo

2006/0237 (ACC)

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO

Relazione della Commissione al Consiglio sulla conformità della Repubblica di El Salvador agli impegni di cui all'articolo 9, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 980/2005 del Consiglio relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla concessione alla Repubblica di El Salvador di un regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo oltre il 1° gennaio 2007

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO

Relazione della Commissione al Consiglio sulla conformità della Repubblica di El Salvador agli impegni di cui all'articolo 9, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 980/2005 del Consiglio relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate

1. La presente relazione è presentata a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, ultimo comma del regolamento (CE) n. 980/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate¹ (denominato in seguito il "regolamento SPG").

Contesto

2. A norma degli articoli 10 e 30 del regolamento SPG la Repubblica di El Salvador (denominata in seguito "El Salvador") è stata ammessa provvisoriamente quale paese beneficiario del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo di cui al capitolo 2 del regolamento GSP (denominato in seguito "regime speciale di incentivazione"), a decorrere dal 1° luglio 2005.

Conformemente all'articolo 10, paragrafo 3 del regolamento SPG, il 24 ottobre 2005 El Salvador ha presentato una richiesta alla Commissione per beneficiare del regime speciale di incentivazione fino al 31 dicembre 2008. La richiesta presentata dall'El Salvador include le prove della ratifica delle 24 convenzioni di cui all'allegato III del regolamento SPG, nonché della legislazione e delle misure per applicare efficacemente le disposizioni delle convenzioni ratificate dall'El Salvador, e l'impegno del paese di approvare e conformarsi completamente al meccanismo di monitoraggio e di revisione di cui alle convenzioni e agli strumenti pertinenti². Tuttavia, al momento della presentazione della richiesta l'El Salvador, conformemente all'articolo 9, paragrafo 2 del regolamento SPG, ha fatto riferimento all'incompatibilità con la sua costituzione delle disposizioni di cui alle convenzioni OIL n. 87 (concernente la libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale) e n. 98 (concernente l'applicazione dei principi del diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva). L'El Salvador si è tuttavia impegnato, a norma dell'articolo 9, paragrafo 2 del regolamento SPG, a sottoscrivere e ratificare le due convenzioni entro il 2006.

In seguito ad un esame approfondito della richiesta e delle prove presentate, nonché dell'impegno assunto dall'El Salvador, la Commissione ha incluso quest'ultimo nell'elenco definitivo dei paesi beneficiari ammissibili al regime speciale di incentivazione dal 1° gennaio 2006 fino al 31 dicembre 2008, con la decisione del 21 dicembre 2005³.

¹ GU L 169 del 30.6.2005, pag. 1.

² El Salvador ha inoltre sottoscritto un impegno a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera d) del regolamento SPG.

³ GU L 337 del 22.12.2005, pag. 50.

Posizione attuale

3. Conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, ultimo comma del regolamento SPG, il Consiglio deve decidere se continuare a concedere il regime speciale di incentivazione all'El Salvador dopo il 1° gennaio 2007 in base ad una relazione della Commissione sulla conformità dell'El Salvador ai suoi impegni di sottoscrivere e ratificare le due convenzioni OIL soprammenzionate entro il 2006.
4. La Commissione ha appreso che il parlamento dell'El Salvador ha ratificato le convenzioni OIL n. 87 e n. 98 con un voto unanime il 24 agosto 2006. Il governo dell'El Salvador ha in seguito proceduto a depositare formalmente le convenzioni ratificate presso la sede dell'OIL a Ginevra il 6 settembre 2006. Le condizioni dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera b) del regolamento SPG sono quindi soddisfatte.
5. Conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, lettera d) del regolamento SPG, il 24 ottobre 2006 l'El Salvador ha assunto l'impegno di mantenere la ratifica delle due convenzioni OIL insieme alle future leggi e misure di attuazione. L'El Salvador ha inoltre accettato il monitoraggio e la revisione periodici dell'attuazione conformemente alle disposizioni delle due convenzioni ratificate.

Tenendo conto di quanto sopra e conformemente all'articolo 9, paragrafo 2 del regolamento SPG, la Commissione propone quindi al Consiglio di decidere positivamente sulla continuazione della concessione del regime speciale di incentivazione all'El Salvador.

È intenzione della Commissione monitorare l'attuazione efficace delle due convenzioni OIL in El Salvador e di applicare, all'occorrenza, le misure di cui all'articolo 16 del regolamento SPG che consentono la revoca temporanea dei benefici concessi con il regime speciale di incentivazione. Nell'ambito di detto monitoraggio la Commissione inviterà l'El Salvador a cooperare strettamente con l'OIL in modo da garantire un'attuazione corretta e concreta delle convenzioni.

6. Una proposta di decisione del Consiglio è allegata alla presente relazione.

RELAZIONE

1. Il 21 dicembre 2005, dopo aver esaminato la richiesta presentata dalla Repubblica di El Salvador il 24 ottobre 2005, la Commissione ha deciso⁴ di includere l'El Salvador nell'elenco definitivo dei paesi beneficiari ammissibili al regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo (denominato in seguito il "regime speciale di incentivazione") in base agli articoli 9, 10 e 11 del regolamento (CE) n. 980/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate⁵ (denominato in seguito il "regolamento SPG").
2. L'El Salvador, conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, lettera b) del regolamento SPG, è stato l'unico paese ad invocare l'incompatibilità con la sua costituzione delle disposizioni di cui alle convenzioni OIL n. 87 (concernente la libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale) e n. 98 (concernente l'applicazione dei principi del diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva). Entrambe le convenzioni sono elencate nella parte A dell'allegato III del regolamento SPG, che richiede la ratifica e l'attuazione efficace di varie convenzioni essenziali ONU/OIL sui diritti umani e sul diritto del lavoro prima che un paese possa beneficiare delle preferenze tariffarie supplementari.
3. Considerando tutte le relative disposizioni del regolamento SPG, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), a norma della quale *il regime speciale di incentivazione può essere concesso a un paese che non ha ratificato ed effettivamente applicato un massimo di due delle sedici convenzioni elencate nella parte A dell'allegato III, a condizione che in caso di incompatibilità con la sua costituzione, il paese in questione si sia formalmente impegnato a firmare e a ratificare ogni rimanente convenzione al più tardi il 31 dicembre 2006*, la Commissione ha concluso che la Repubblica di El Salvador ha ottemperato agli impegni di cui al regolamento SPG.
4. Quindi la Commissione invita il Consiglio a decidere in modo positivo sulla continuazione della concessione del regime speciale di incentivazione all'El Salvador oltre il 1° gennaio 2007, conformemente all'articolo 9, paragrafo 2 del regolamento SPG, adottando la proposta di decisione allegata.

⁴ GU L 337 del 22.12.2005, pag. 50.

⁵ GU L 169 del 30.6.2005, pag. 1.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla concessione alla Repubblica di El Salvador di un regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo oltre il 1° gennaio 2007

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

visto il regolamento (CE) n. 980/2005 del Consiglio, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate⁶, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Con la decisione 2005/924/CE⁷ della Commissione l'El Salvador è stato incluso nell'elenco dei paesi in via di sviluppo beneficiari ammissibili al regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo di cui al regolamento (CE) n. 980/2005.
- (2) Conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, ultimo comma del regolamento (CE) n. 980/2005 la continuazione della concessione del regime speciale di incentivazione oltre il 1° gennaio 2007 ai paesi che hanno invocato vincoli costituzionali specifici relativi alla ratifica di un massimo di due delle sedici convenzioni di cui alla parte A dell'allegato III del regolamento (CE) n. 980/2005 è subordinata a una decisione del Consiglio.
- (3) A norma dell'articolo 9, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 980/2005 la Commissione ha presentato al Consiglio una relazione che conclude che l'El Salvador ha ottemperato agli impegni di cui all'articolo 9 di detto regolamento e propone la continuazione del regime speciale di incentivazione oltre il 1° gennaio 2007,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo unico

La Repubblica di El Salvador continuerà a beneficiare, dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2008, del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo di cui al regolamento (CE) n. 980/2005.

⁶ GU L 169 del 30.6.2005, pag. 1.

⁷ GU L 337 del 22.12.2005, pag. 50.

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il Presidente*